

Numero
4320

fr

0

Bellinzona
7 settembre 2022

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione
e dello sport DDPS
Palazzo federale
3003 Berna

*Invio per posta elettronica (Word e pdf):
vincianne.grundschober@ndb.admin.ch*

Procedura di consultazione concernente la modifica della Legge federale sulle attività informative (LAI_n)

Gentili signore,
egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 18 maggio 2022 in merito alla summenzionata procedura di consultazione. Le modifiche di legge, unitamente al relativo rapporto esplicativo sono stati da noi esaminati in collaborazione con il Ministero pubblico e i servizi di polizia interessati.

Nella fase di allestimento della risposta è stato consultato anche l'Incaricato cantonale per la protezione dei dati, il quale ha formulato osservazioni che divergono da quelle presentate in questo scritto. Ci permettiamo pertanto di allegare alla presente la sua presa di posizione del 18 agosto 2022.

Ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

In generale, come Esecutivo cantonale accogliamo favorevolmente la proposta di novella legislativa in oggetto, inerente alla modifica della legge federale sulle attività informative, che permetterà di colmare alcuni punti rimasti in sospeso durante l'emanazione della legge stessa nel 2015, completati in seguito dallo sviluppo della situazione, dalle esperienze acquisite con l'applicazione in particolare dei nuovi strumenti della LAI_n, nonché dall'ulteriore sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della protezione dei dati.

In effetti, le nuove basi legali a disposizione all'interno del diritto federale contribuiranno senz'altro a sostenere le autorità nella prevenzione, nell'investigazione e nel perseguimento di reati gravi, rafforzando così la sicurezza interna della Svizzera.

RG n. 4320 del 7 settembre 2022

Anche per le Autorità di polizia il progetto legislativo rappresenta indubbiamente un mezzo importante per contrastare le attività criminali, ritenuto come lo stesso potrà prevenire in maniera ancora più efficiente la criminalità organizzata, il terrorismo e l'estremismo violento, combattendoli con maggior efficacia.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Claudio Zali

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Allegato:

- Osservazioni del 18 agosto 2022 dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Comando della Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)
- Incaricato cantonale della protezione dei dati (protezionedati@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet

telefono
web

Via Canonico Ghiringhelli 1
6501 Bellinzona
+41 91 814 45 01
www.ti.ch/protezionedati

Repubblica e Cantone Ticino
Cancelleria dello Stato
Servizi giuridici del Consiglio di Stato

persona
incaricata

Giordano Costa

**Incaricato cantonale della protezione dei dati
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

+41 91 814 45 01
giordano.costa@ti.ch

Dipartimento delle istituzioni
Segreteria generale
Residenza

Bellinzona 18 agosto 2022

Revisione della legge federale sulle attività informative (LAI) – Procedura di consultazione

Gentili signore,
egregi signori,

in riferimento alla procedura di consultazione in oggetto, vi trasmettiamo le seguenti osservazioni:

Art. 5 cpv. 6 lett. d LAI:

Il rapporto esplicativo non spiega in modo convincente fino a che punto sia effettivamente necessario trattare dati personali sulle attività politiche e sull'esercizio della libertà di espressione, riunione o associazione al fine di valutare e controllare efficacemente le fonti. Tanto più che si tratta di una grave violazione dei diritti fondamentali, che è ammissibile solo se realmente necessaria, ovvero se rappresenta il mezzo più blando e idoneo a disposizione per raggiungere l'obiettivo prefissato. Riteniamo che sia possibile una valutazione e un controllo sufficienti delle fonti senza trattare dati personali così sensibili.

Proposta di modifica: Art. 5 cpv. 6 lett. d LAI deve essere cancellato senza sostituzione.

Art. 7 cpv. 1 lett. f LAI:

Il rapporto esplicativo spiega che i chiarimenti di cui alla lett. f, a differenza delle misure di cui alla lett. e, devono essere fatti con il consenso dell'interessato. Sfortunatamente, questa restrizione non risulta dal testo legale. Sarebbe auspicabile un esplicito ancoraggio nella legge.

Proposta di modifica: *"in presenza di indizi concreti di minaccia acuta per la sua sicurezza, può raccogliere informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza su un collaboratore con il suo consenso, nonché acquisire ...».*

Art. 27 cpv. 1 lett. a cfr. 1 LAIn:

L'adeguamento si traduce in un sensibile ampliamento delle misure consentite di acquisizione d'informazioni. In particolare, tali misure dovrebbero essere utilizzate in futuro anche per combattere le attività di estremismo violento ai sensi dell'articolo 19 cpv. 2 lett. e. Nel 2014 il Consiglio federale ha sottolineato nel suo messaggio sulla LAIn che l'estremismo violento è più vicino ai movimenti politico-ideologici, motivo per cui s'impone una prudenza particolare (FF 2014 1885, pg. 1946). Già allora il Consiglio federale ha comunque riconosciuto che l'estremismo che si sviluppa come terrorismo ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 lett. a possa essere soggetto a tutte le misure di acquisizione d'informazioni. Non è chiaro fino a che punto la situazione della minaccia sia cambiata in modo significativo da quando è stato emesso questo messaggio. Piuttosto, c'è il pericolo che una moltitudine di ideologie possano essere subordinate alla sorveglianza dell'intelligence sotto il concetto aperto di estremismo violento. Ciò avrebbe, tra l'altro, un notevole effetto frenante, ossia costituirebbe un deterrente al legittimo esercizio dei diritti fondamentali di espressione e comunicazione, in particolare della libertà di riunione. Ad esempio, potrebbero essere presi in considerazione attivisti per il clima, sostenitori del movimento Black Lives Matter o persino partecipanti a manifestazioni per i diritti delle donne. È ovvio che anche gli eventi di tali gruppi possono portare alla violenza. Tuttavia, il livello di minaccia alla sicurezza interna non appare in alcun modo paragonabile a quello delle attività terroristiche. In combinazione con la violazione particolarmente grave dei diritti fondamentali, la prevista espansione delle misure di acquisizione d'informazioni di intelligence per includere l'estremismo violento non può resistere alle barriere dei diritti fondamentali di cui all'articolo 36 Cost./CH.

Proposta di modifica: "Esiste una minaccia concreta ai sensi dell'articolo 19 cpv. 2 lett. a-d".

Art. 27 cpv. 1 lett. a cfr. 2 LAIn:

I prerequisiti delle cifre di cui alla cfr. 2 difficilmente possono restringere la portata delle misure di acquisizione di informazioni, in quanto sono così vaghi che la maggior parte delle minacce potrebbe essere inclusa in essi. Soprattutto, la valutazione se l'azione internazionale sia "essenziale" o se siano da attendersi "reazioni negative" nei confronti della Svizzera lascia un margine di discrezionalità quasi illimitato. La norma andrebbe pertanto precisata.

Articolo 28 cpv. 2 LAIn:

La soppressione del cpv. 2 sorprende e non convince, poiché fino ad oggi il privilegio del segreto professionale per i gruppi professionali interessati era indiscusso. Infatti, nell'ambito dell'emanazione della LAIn, è stata addirittura discussa l'estensione del segreto professionale ad altri gruppi professionali (es. fornitori di servizi finanziari; cfr. FF 2014 1885, pg. 1947).

Proposta di modifica: L'attuale cpv. 2 dell'articolo 28 resta invariato.

Art. 41 cpv. 3 LAIn:

L'estensione del periodo di approvazione per un'indagine via cavo da un massimo di 6 mesi a 12 mesi è problematica. Un intero anno sembra sproporzionato per una misura di sorveglianza così drastica. Si propone pertanto di mantenere la durata massima iniziale di 6 mesi.

Proposta di modifica: «L'autorizzazione è valida per un massimo di sei mesi. Può essere prorogata di volta in volta di sei mesi al massimo secondo la stessa procedura».

Articolo 53 cpv. 1 LAIn

È previsto che le autorità cantonali di esecuzione possano memorizzare temporaneamente i dati nell'ambiente di lavoro cantonale. Tuttavia, la conservazione dei dati in un ambiente diverso da quello fornito dalla Confederazione rappresenta un rischio significativo per la sicurezza dei dati. Il fatto che i dati siano conservati solo temporaneamente per un breve periodo di tempo non può ridurre sufficientemente questi rischi. L'archiviazione intermedia in un altro ambiente di lavoro su cui il governo federale non ha sovranità rappresenta una perdita di controllo sui dati da parte di quest'ultimo. Per ragioni di fatto, tuttavia, attualmente non è possibile aggirare la custodia temporanea negli ambienti di lavoro cantonali. È necessario creare una base giuridica temporanea per questa soluzione di emergenza. La Confederazione deve creare immediatamente i presupposti tecnici affinché gli organi esecutivi cantonali possano trasmetterle i dati senza doverli prima immagazzinare temporaneamente nel proprio ambiente di lavoro.

Proposta di modifica: La disposizione dovrebbe essere limitata a 3 anni.

Articolo 63a cpv. 8 LAIn

La revisione del diritto d'accesso, che rafforza fundamentalmente i diritti dell'interessato, è in generale da accogliere con favore. Tuttavia, come sottolinea lo stesso rapporto esplicativo, la limitazione del ricorso giurisdizionale è problematica. Questa restrizione è difficilmente sostenibile ai sensi del diritto costituzionale e internazionale.

Si deve esigere che sia istituito un ricorso giurisdizionale adeguato e completo presso il Tribunale amministrativo federale contro il rifiuto, la limitazione o il rinvio delle informazioni (ma anche

contro la fornitura di informazioni se la persona che presenta la richiesta contesta la liceità del contenuto).

Articoli 76 e 77 LAIn

La procedura di elezione del capo dell'autorità di vigilanza sul servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) è in conflitto con l'indipendenza. Al fine di gestire la loro attività di vigilanza nel modo più indipendente possibile, è stato recentemente affermato più volte che i membri delle autorità di vigilanza non dovrebbero essere eletti dall'esecutivo attraverso l'amministrazione. Così, i membri dell'autorità di controllo sull'Ufficio del procuratore generale e dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza sono eletti dall'Assemblea federale. Non vi è alcuna ragione apparente per cui una procedura elettorale diversa dovrebbe applicarsi al capo dell'autorità di vigilanza sul SIC.

In secondo luogo, è problematica l'appartenenza amministrativa al DDPS (art. 77 cpv. 1 secondo periodo). Tale vicinanza al DDPS e quindi anche al SIC, anche se solo amministrativa, pregiudica l'attività di vigilanza indipendente. Sarebbe pertanto auspicabile un'indipendenza amministrativa dell'autorità di vigilanza. In via sussidiaria si potrebbe prendere in considerazione l'affiliazione amministrativa a un altro dipartimento, ad esempio al DFGP.

In sintesi, si propone che il capo dell'autorità di vigilanza sia eletto dall'Assemblea Federale e che l'autorità di vigilanza diventi amministrativamente indipendente o, se necessario, sia affiliata a un dipartimento diverso dal DDPS.

Osservazioni sulle modifiche della Legge federale sulle misure di salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120)

Art. 24h cpv. 1 lett. b LMSI

Il rapporto esplicativo afferma che la norma "si applica solo alle persone che hanno un'altissima probabilità di impegnarsi in attività violente". Per motivi di chiarezza, questa restrizione dovrebbe essere inclusa direttamente nel testo giuridico.

Proposta di cambiamento: "in base a indizi concreti e attuali, si deve presumere con altissima probabilità che essa lascerà la Svizzera per ...".

Cordiali saluti.

INCARICATO CANTONALE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI


Giordano Costa